

BLOCK NOTES

Fabi Unicredit



Il riscatto della laurea

(aggiornato a Giugno 2018)

A cura di

Francesco Colasuonno - RSA Fabi Roma

Aldo Quarantiello - RSA Fabi Benevento



Uni-Inform
Gruppo Unicredit



Sommario

Premessa	1
Titoli utili al riscatto laurea	1
Periodi di studio universitario compiuti all'estero	2
Condizioni per il riscatto	2
La domanda	3
Il Riscatto Laurea in UniCredit con gli accordi del 4/2/2017 e 1/2/2018	3
Allegato n. 1 – Domanda di riscatto del periodo di corso legale di laurea	4

Premessa

Sul tema riscatto laurea ai fini INPS il legislatore è intervenuto più volte nel corso degli anni. L'ultima con Legge di Bilancio 2017 n° 232/2016 art. 1 c. 195/198, ha introdotto diverse novità circa il cumulo gratuito dei periodi contributivi.

Ma per dar avvio alle procedure di riscatto si è dovuto attendere la pubblicazione del messaggio Inps n° 4488/2017 del 10 novembre 2017.

Per il settore del credito si è dovuto attendere le circolari circolare dell'Inps (n.188 del 22 dicembre che dà attuazione ai commi 234 e 237 della legge 11 dicembre 2016, n.232) che rende operativo l'esercizio, da parte dei datori di lavoro, ossia delle banche, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all'accesso al Fondo di Solidarietà.

La circolare ha definito che l'esercizio è previsto limitatamente al triennio 2017-2019 e le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019. Le banche dovranno presentarle almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

Titoli utili al riscatto laurea

È ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono riscattabili i periodi relativi a:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010).

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. Inps n.22427 del 08.10.2008)

Periodi di studio universitario compiuti all'estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all'estero, la legge 11 luglio 2002 n. 148 dispone la ratifica e l'esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei **titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea**, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell'articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l'altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi *curricula studiorum* ai fini previdenziali.

I titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il D.P.R. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi *curricula studiorum* sono state rimesse alla competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l'istanza espressa dell'interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo "ai fini previdenziali" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall'articolo 3, comma 2, D.P.R. 189/2009.

Condizioni per il riscatto

Il riscatto di laurea è **valido** a condizione che:

- l'interessato abbia conseguito il titolo di studio o equivalente;
- i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997;
- l'interessato sia titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande

presentate a decorrere dal 01.01.2008.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da ricatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda

Deve essere presentata on line all'indirizzo:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50145i>

o in alternativa compilando il modulo (vedi allegato).

Il riscatto del ciclo universitario può essere esercitato anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa (i cosiddetti inoccupati, cioè i neolaureati e coloro che non abbiano ancora iniziato a lavorare). In questo caso, il contributo viene versato all'INPS e successivamente trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale alla quale si iscriverà in base alla futura attività lavorativa.

In assenza di una retribuzione o di un reddito di riferimento, l'onere di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo dei commercianti (15.516 Euro nel 2014), moltiplicato per l'aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti (attualmente pari al 33%).

L'onere di riscatto è fiscalmente deducibile ai fini Irpef dal reddito dell'interessato. Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, l'onere è detraibile dall'imposta dei soggetti di cui risulti fiscalmente a carico nella misura del 19%.

A tutti i Lavoratori ricordiamo che le strutture FABI ed i patronati convenzionati sono a disposizione degli iscritti per fornire consulenza ed espletare le pratiche.

Il Riscatto Laurea in UniCredit con gli accordi del 4 febbraio 2017 e 1 febbraio 2018

Le Parti, nei due accordi - il primo per la gestione delle ricadute del piano di Trasformazione 2019 ed il secondo cosiddetto "Piano Giovani" - hanno concordato che i Lavoratori/Lavoratrici rientranti nei bacini individuati dagli accordi stessi, aventi periodi di studio universitario (o altre fattispecie assimilabili) riscattabili e utili per anticiparne l'accesso alla pensione entro il:

- 31 dicembre 2019 per l'accordo del 4/2/2017
- 1° gennaio 2020 (compreso) accordo 1/2/2018

potranno altresì manifestare il proprio interesse a fruire della possibilità (ai sensi dell'art.1, comma 237, della Legge di stabilità 232 dell'11 dicembre 2016) di riscatto diretto a carico dell'azienda dei periodi

medesimi. In tal caso, l'Azienda, effettuati gli approfondimenti sulla posizione del singolo, laddove ne derivino benefici in termini di costo di accompagnamento, proporrà al Lavoratore/Lavoratrice la relativa offerta in alternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà e degli incentivi previsti dagli accordi.

Quindi, per chiarire, il riscatto degli anni di studio per la Laurea (totale o parziale) è ammissibile solo per l'accesso diretto alla pensione e non per rientrare nel Fondo di Solidarietà.

Allegato n. 1 – Domanda di riscatto del periodo di corso legale di laurea (art. 50 legge 30/4/1969 n. 153 e D. Lgs. 184 del 30/4/1997)

